



COMUNE DI CISERANO

COMANDO POLIZIA LOCALE

☎ 035-4191430 📠 fax 035-870669

***REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
DISCIPLINA E LE PROCEDURE
per l'organizzazione
del servizio di videosorveglianza
del Comune di Ciserano***



❖ *Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 46 del 30.11.2004;*

❖ *Entrato in vigore in data 06.01.2005.*

**Disciplina e procedure
per l'organizzazione del servizio
di videosorveglianza del
Comune di Ciserano**

INDICE GENERALE

ART. 1. Oggetto del presente regolamento.....	3
ART. 2. Finalità dell'impianto.....	3
ART. 3. Responsabilità dell'impianto.....	4
ART. 4. Limiti di utilizzo, di raccolta e di trattamento delle immagini	4
ART. 5. Accesso ai dati.....	5
ART. 6. Pubblicità.....	5
ART. 7. Uso delle telecamere.....	6
ART. 8. Conservazione delle registrazioni.....	6
ART. 9. Entrata in vigore.....	7

ART. 1. Oggetto del presente regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio e l'organizzazione degli impianti e del servizio di videosorveglianza gestito dal Comune di Ciserano, ne regola l'uso nei limiti imposti dal D. lgs. 30.06.2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ne determina le condizioni necessarie affinché gli impianti possano essere tenuti in esercizio.

ART. 2. Finalità dell'impianto

1. L'uso di impianti di videosorveglianza è finalizzato alla prevenzione e repressione degli atti delittuosi, delle attività illecite e degli episodi di microcriminalità che, perpetrati sul territorio comunale, ivi compresi gli immobili di proprietà o in gestione all'Amministrazione, possono determinare danno ai cittadini, ai beni di proprietà od in gestione all'Amministrazione. Il sistema è di ausilio alle forze di Polizia Locale nell'azione di tutela e di controllo del territorio. Tali impianti possono essere altresì utilizzati per il monitoraggio del traffico cittadino in modo da rappresentare un valido strumento per l'intervento tempestivo della stessa Polizia Locale nelle situazioni di rischio o di pericolo.
2. L'attività di videosorveglianza si colloca nella cornice normativa relativa allo svolgimento delle funzioni istituzionali e non è pertanto finalizzata alla raccolta e al trattamento di dati sensibili. Non è escluso che la registrazione di particolari comportamenti possa far risalire ad informazioni identificate dall'articolo 26 del D. lgs. 196/2003.

ART. 3. Responsabilità dell'impianto

1. La responsabilità della gestione dell'impianto, il suo costante adeguamento alle norme di sicurezza previste dalla normativa e il costante controllo sull'uso delle immagini inquadrare e raccolte, spetta al responsabile del trattamento dati della videosorveglianza.
2. Il responsabile del trattamento dati della videosorveglianza viene individuato nel Comandante della Polizia Locale. Tale figura, che sarà da ora denominata "responsabile dell'impianto", potrà individuare gli incaricati del trattamento, di cui all'articolo 30 del D. lgs. 196/2003.
3. Il responsabile e gli eventuali incaricati procederanno al trattamento dati attenendosi alle istruzioni ricevute dal titolare (Sindaco) il quale, attraverso periodiche verifiche, vigilerà sulla puntuale esecuzione delle procedure stabilite dal presente regolamento.

ART. 4. Limiti di utilizzo, di raccolta e di trattamento delle immagini

1. Le immagini raccolte dalle telecamere (dati personali) oggetto di trattamento saranno:

- a) trattate in modo lecito e secondo correttezza;
 - b) raccolte e registrate esclusivamente per le finalità di cui all'art. 2 del presente regolamento;
 - c) raccolte in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolte o successivamente trattate;
 - d) conservate per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali esse sono state raccolte o successivamente trattate; in ogni caso ove non necessarie all'individuazione del responsabile di violazioni o danneggiamenti, saranno automaticamente cancellate dopo 7 giorni.
1. Le immagini raccolte non potranno assolutamente essere utilizzate per finalità diverse da quelle stabilite all'articolo 2, comma 1 del presente regolamento ed in particolare secondo quanto segue.
- a) gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, in base all'articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori (legge 20 maggio 1970, n. 300), per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'amministrazione comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati;
 - b) gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati per finalità statistiche, nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata dei dati o per finalità di promozione turistica;
 - c) i dati acquisiti della circolazione stradale non potranno essere collegati con altre banche dati.

ART. 5. Accesso ai dati

1. I dati raccolti tramite i sistemi di videosorveglianza sono da considerarsi "dati sensibili" ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e dovranno quindi essere trattati secondo quanto previsto nel citato decreto. L'accesso ai dati potrà avvenire solamente da parte degli organi della Pubblica Amministrazione per l'espletamento dei propri fini istituzionali inerenti la giustizia, attività di polizia e di tutela dei beni.
2. Dati raccolti non potranno in alcun modo essere spediti alla residenza o domicilio delle persone eventualmente sanzionate.
3. La custodia dei dati dovrà avvenire in armadi di sicurezza chiusi a chiave e solo il responsabile dell'impianto o suo delegato potrà accedervi.

ART. 6. Pubblicità

1. La presenza dell'impianto di videosorveglianza sarà resa pubblica, a cura del responsabile dell'impianto, attraverso i mezzi ritenuti più idonei ed in particolare attraverso:
 - a) l'affissione di appositi cartelli posizionati agli ingressi della città recanti la scritta tipo "Videosorveglianza in funzione";

- b) l'affissione del presente regolamento e del nominativo del “responsabile dell’impianto” di cui all’articolo 3 del presente regolamento in modo stabile all’albo pretorio dell’amministrazione;
 - c) l'affissione in modo stabile all’albo pretorio, dell’elenco aggiornato delle posizioni delle telecamere;
2. Copia del presente regolamento sarà trasmesso alla Autorità di Polizia della zona.

ART. 7. Uso delle telecamere

1. Le inquadrature dovranno essere tali da cogliere un’immagine panoramica delle persone e dei luoghi, evitando riprese inutilmente particolareggiate tali da essere eccessivamente intrusive della riservatezza delle persone ove ciò non sia funzionale alle finalità istituzionali del sistema, garantendo comunque la possibilità di identificazione dei responsabili degli illeciti ove necessario.
2. L’uso dell’immagine particolareggiata è consentito esclusivamente quale supporto logistico ad operazioni di polizia o finalizzato all’accertamento di infrazione alla legge.
3. Le immagini provenienti dalle telecamere saranno raccolte in una stazione di monitoraggio e controllo presso la centrale operativa della Polizia Locale. In questa sede le immagini saranno registrate su disco fisso del computer, onde consentire la ricostruzione di eventi, anche in assenza di presidio della stazione di monitoraggio.

ART. 8. Conservazione delle registrazioni

1. Le registrazioni dovranno essere conservate per un massimo di 7 giorni, trascorsi i quali, le immagini nuove prenderanno il posto delle vecchie. Qualora pervenga copia di denuncia di reato, le sole immagini utili alla ricerca dei responsabili degli atti saranno riversate su un nuovo supporto al fine della loro conservazione in relazione agli illeciti o alle indagini delle autorità giudiziarie o di polizia. I supporti utilizzati per la memorizzazione delle immagini, al termine del loro periodo di utilizzo conveniente, saranno distrutti previa cancellazione delle immagini registrate.

ART. 9. Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 30° giorno successivo a quello della pubblicazione all’Albo Pretorio comunale.